



DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

**ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO
FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.
LGS. 81/2008 PER I DIPENDENTI DI BRIANZACQUE SRL:**

Svolgimento attività biennale prevista dal 01/04/2021 al 31/03/2023

- EFFETTUAZIONE PRELIEVI ED ANALISI STRUMENTALI DI LABORATORIO
- VISITE SPECIALISTICHE
- FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE VACCINI
- ESECUZIONE TEST COVID-19



DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Pagina 2 di 13

Indice

PREMESSA	3
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 2. DURATA DELL'APPALTO.....	5
Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE	5
Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI	6
Art. 5. STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE	6
Art. 6. PROGRAMMAZIONE - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	6
Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO.....	7
Art. 8. CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – NORME DI RIFERIMENTO	7
Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E / O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI.....	8
Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI UTILIZZATI	8
Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	8
Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE.....	9
Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI.....	10
Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	10
Art. 16. RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	10
Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI	10
Art. 18. PENALITÀ	10
Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE.....	11
Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	11
Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 22. INVARIABILITÀ DEI PREZZI	11
Art. 23. PAGAMENTI.....	11
Art. 24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 26. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO	13
Art. 27. CONTROVERSIE	13
ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE:.....	13

	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Pagina 3 di 13	

PREMESSA

Brianzacque srl è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici.

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto. Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti

	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:	
ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA		Pagina 4 di 13

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto lo svolgimento di prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con riferimento alle attività connesse alla **sorveglianza sanitaria** (art. 41 D.Lgs 81/2008) mediante effettuazione prelievi ed analisi strumentali di laboratorio, visite specialistiche, fornitura e somministrazione vaccini, ecc.. per tutti i dipendenti in servizio di Brianzacque Srl, per un numero presunto di circa **340** unità attualmente in servizio.

Le attività di cui sopra saranno previste dal Medico Competente (incaricato direttamente dal committente con altra procedura) in accordo con il Servizio di Prevenzione Protezione di Brianzacque (SPP) che predisporrà le richieste di prestazione alla struttura aggiudicataria dell'appalto.

Resta inteso che i rapporti contrattuali e organizzativi col Medico Competente saranno tenuti solo dal Committente, dal Servizio di Prevenzione e Protezione o da referenti appositamente individuati . Possono partecipare alla procedura finalizzata all'affidamento del presente appalto strutture mediche in grado di effettuare prestazioni sanitarie specialistiche consistenti in esami clinici e biologici, indagini diagnostiche, vaccinazioni e test clinici ritenuti necessari dal Medico Competente e finalizzati allo svolgimento della sorveglianza sanitaria in ambito lavorativo del personale dipendente; la struttura aggiudicataria dovrà avere tutti i requisiti per poter svolgere la propria attività nei termini di legge vigenti e la capacità di effettuare tutti gli esami e visite specialistiche disposte a tutti i dipendenti di Brianzacque come indicato nel disciplinare di offerta allegato, con l'emissione dei relativi esiti / certificati e disporre di un proprio laboratorio o struttura controllata per le analisi. Le stesse aziende non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

È richiesto inoltre di avere la disponibilità di una propria sede ambulatoriale attrezzata dove si svolgeranno prelievi o visite specialistiche. Tale sede dovrà essere localizzata (pena la mancata stipula del contratto) nella Provincia di Monza e Brianza oppure in un Comune distante in linea d'aria non oltre 10 Km dalla sede legale della stazione appaltante, sita in via Fermi 105, Monza (MB). In mancanza l'offerente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta di impegno a dotarsi di una sede con le suddette caratteristiche in caso di aggiudicazione del servizio entro e non oltre 30 gg dalla comunicazione da parte di Brianzacque e comunque prima della stipula del contratto. Il mancato rispetto di tale impegno costituirà causa di decadenza dell'affidamento. Si precisa inoltre che l'azienda aggiudicataria del servizio, nei casi richiesti e previsti dal Servizio Prevenzione Protezione di Brianzacque, si assumerà l'onere di effettuare parte delle prestazioni contrattuali recandosi con il proprio personale medico o ausiliario infermieristico (a seconda della tipologia di servizio richiesto) presso l'infermeria appositamente attrezzata dalla stazione appaltante nella sede centrale di Monza all'indirizzo di cui sopra concordando preventivamente le date di accesso col fornitore. (Saranno programmate attività preventive di sanificazione degli ambienti prima dell'accesso del personale medico / infermieristico esterno).

	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Pagina 5 di 13	

La struttura di servizio ed il personale sanitario che effettuerà i prelievi o che in qualsiasi modo vengano a contatto con il personale di Brianzacque dovrà essere organizzato ed attrezzato per la riduzione al minimo di ogni possibile forma di contagio da Coronavirus – Covid 19 e possibili varianti, mediante appositi sistemi di prevenzione e protezione (schermi, DPI ecc..), i relativi oneri saranno compresi nei prezzi offerti per il servizio.

Art. 2. DURATA DELL'APPALTO

L'avvio delle attività è previsto nella data del: **01/04/2021** per tutte le prestazioni relative ai dipendenti di Brianzacque srl.

La durata dell'appalto è prevista in **24 mesi** (due anni) a decorrere dall'inizio delle attività (il termine previsto corrisponde alla data del **31/03/2023**) e comunque fino all'esaurimento dell'importo complessivo di contratto pari all'importo stimato dal committente.

Non sono richiesti preavviso o notifica in prossimità della scadenza del contratto.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate ed anche in caso di non raggiungimento dell'importo massimo stabilito al successivo Art. 3, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di estendere l'appalto fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto principale, in ricorrenza dei presupposti di cui all'art.106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento del servizio potrà essere prorogato esclusivamente per il tempo necessario a rinnovare le procedure d'affidamento e comunque non oltre sei mesi dalla naturale scadenza.

Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE

L'importo massimo stimato per il presente appalto nell'intero periodo contrattuale previsto (due anni) è pari a **€ 74.900,00 (euro settantaquattramilanovecento/00) + IVA**.

Non sono previsti costi finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze in quanto per lo svolgimento del servizio non sussistono interferenze né con personale della stazione appaltante, né con soggetti terzi.

L'importo complessivo prevede la fatturazione in almeno n°3 "tranche" annuali di avanzamento del servizio a seguito della conclusione delle seguenti attività:

- esami ed analisi prescritte ed eseguite per tutti i dipendenti del Committente per cui sono previste (Il numero medio presunto di visite mediche svolte dal medico competente è pari

 BrianzAcque	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:	
	ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	

Pagina 6 di 13

a circa **250** ogni anno, per le quali verranno richieste specifiche analisi / visite specialistiche a secondo delle mansioni dei dipendenti). In virtù del fatto che tale indicazione è suscettibile di variazione annuale, il compenso corrisposto sarà quello relativo a ciascuna prestazione effettuata secondo gli importi unitari indicati nell'offerta.

All'interno di ogni fattura emessa dovrà essere riportata la voce del suddetto elenco e dei singoli prezzi unitari da retribuire moltiplicati per le quantità svolte.

Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio oggetto del presente documento si riferisce agli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., **ed in particolare:**

Gli accertamenti sanitari devono essere effettuati con continuità e nel rispetto delle scadenze periodiche previste in relazione alla loro tipologia stabilita dal medico competente.

Il programma e lo scadenzario degli accertamenti sanitari sono predisposti e curati dal medico competente come indicato all'Art.1

Resta inteso che tutti gli accertamenti non periodici o programmabili saranno comunque svolti nei giorni lavorativi previo accordo tra SPP e Medico Competente.

L'elenco e tipologia degli accertamenti / visite ed analisi facenti parte del servizio richiesto sono elencate in dettaglio negli allegati al presente disciplinare.

Controllo corretta esecuzione del servizio

Durante l'espletamento del servizio Brianzacque Srl provvederà al controllo delle prestazioni effettuate per accertare che siano compiute nel rispetto del contratto. Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto previsto dal contratto, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adeguasse al suddetto obbligo, Brianzacque Srl, previa diffida ad adempiere, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste nel paragrafo successivo.

L'affidatario è obbligato a fornire a Brianzacque Srl tutta la collaborazione necessaria fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Art. 5. STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE

Per l'esecuzione del servizio il centro medico dovrà avere a disposizione una dotazione strumentale costituita da strumenti dedicati, cioè costruiti appositamente per le specifiche analisi e visite mediche richieste dal presente documento. Gli strumenti devono essere realizzati e provati in conformità alle relative norme di sicurezza.

Art. 6. PROGRAMMAZIONE - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di assicurare con tempestività le attività programmate secondo quanto indicato nel presente disciplinare e nei suoi allegati, l'Appaltatore dovrà, di

 Brianza Acque	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:	
ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA		Pagina 7 di 13

concerto con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del delegato alla sicurezza del Committente, predisporre un programma operativo relativamente a tutte le visite ed esami programmabili.

Le visite ed esami straordinari a richiesta ordinati dal responsabile suddetto dovranno essere eseguiti indipendentemente dal programma concordato per lo svolgimento ordinario del servizio.

La contabilizzazione delle attività svolte verrà effettuata a consuntivo degli step di fatturazione previsti all'Art.3 del presente disciplinare, i servizi svolti dall'Aggiudicatario verranno compensati a consuntivo sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di negoziazione, secondo le tipologie indicate nella **"dichiarazione di offerta economica"**.

I suddetti prezzi unitari sono comprensivi di tutte le prestazioni, anche se non esplicitamente descritte, necessarie per fornire un servizio completo e conforme alle prescrizioni del presente disciplinare.

Resta tuttavia inteso che, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è dato esclusivamente dall'applicazione dei prezzi unitari, così come risultanti da quanto offerto nella proposta economica, per il quantitativo di prestazioni effettivamente eseguite.

I prezzi definiti in sede di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili sino alla fine del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera e di ogni altro elemento/fattore della struttura organizzativa dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato, previa presentazione di regolare fattura, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme e subordinatamente alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

I Costi della Sicurezza per la risoluzione delle interferenze e dotazioni per lo svolgimento in sicurezza del servizio nei vari luoghi di lavoro (legati al contratto) sono stati già valutati dal Committente in base all'ubicazione ed alla tipologia del servizio da effettuare e riconducibili all'applicazione dell'art. 26 (DUVRI) e del titolo IV – all. XV comma 4 del D.Lgs. 81/08; per questo appalto sono stati valutati pari a zero euro.

Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Non è previsto il servizio di reperibilità ma l'appaltatore dovrà rendersi disponibile ad eventuali prelievi / esami urgenti entro le 48 ore dalla chiamata del Committente e comunque dovrà rendersi disponibile a brevi consulti telefonici nei consueti orari di lavoro di ufficio durante la normale settimana lavorativa.

Art. 8. CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – NORME DI RIFERIMENTO

Organizzazione del Servizio:

L'incarico verrà svolto senza vincoli di subordinazione con la Società committente nel quadro, comunque, di un rapporto unitario e continuativo. I prelievi e le visite dovranno essere effettuate esclusivamente in giornate lavorative preferibilmente nella fascia oraria 8,00 - 13,00.

L'Aggiudicatario dovrà fornire, per l'espletamento del servizio, personale esperto nel campo della prevenzione medica.

 BrianzAcque	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:	
	ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	

Pagina 8 di 13

Qualora gli addetti della struttura medica durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente documento, giudichi il comportamento dei dipendenti del Committente inadeguato, dovrà immediatamente segnalare per iscritto al RSPP illustrando in dettaglio quanto accaduto.

Gli esiti degli esami clinici, visite, ecc. verranno trasmessi dalla struttura medica alla stazione appaltante (ufficio SPP) in forma cartacea in singola busta chiusa riportante esclusivamente sull'esterno il nome del dipendente interessato o con sistemi informatici scelti e definiti in accordo con il committente che tutelino la privacy del personale; successivamente il Committente provvederà alla consegna ai dipendenti.

L'accesso alle cartelle sanitarie contenenti i dati sensibili di Medicina del Lavoro effettuato dal personale medico e paramedico coordinato nel servizio e dal personale della segreteria del centro medico dovrà essere gestito rigorosamente secondo le procedure ed il rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

La struttura medica appaltatrice si obbliga a tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per danni derivati a causa o nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Appalto, con particolare riguardo alla responsabilità connessa al trattamento ed alla riservatezza dei dati personali di cui al sopra citato D.Lgs.196/03.

Normativa di riferimento:

La fornitura del presente servizio è disciplinata dalla seguente normativa:

- art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto pubblici e sulle procedure degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E / O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI

Non applicabile per il presente disciplinare

Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI UTILIZZATI

I materiali, i prodotti utilizzati ed i dispositivi medici (per analisi, diagnosi ecc..) impiegati durante il servizio in appalto devono essere conformi alle direttive applicabili.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Oltre che della regolare esecuzione del servizio previsto in appalto, l’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati da prestazioni non rispondenti alle caratteristiche garantite dalla

	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Pagina 9 di 13	

qualità dei materiali impiegati, di danni provocati da errata esecuzione del servizio e da quelli provocati dal proprio personale per lo svolgimento delle prestazioni ordinate ed effettuate per conto di Brianzacque s.r.l..

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione dei servizi appaltati, pertanto risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi.

Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

Le attività svolte presso i siti e gli impianti del Committente (sopralluoghi) oggetto del presente incarico saranno soggette a tutte le norme previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprie dell'Appaltatore e del Documento di Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) stipulato e controfirmato dalle parti prima dell'inizio del servizio.

Si precisa che gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature del Committente visitabili durante i sopralluoghi inerenti l'appalto in oggetto, sono da considerarsi in esercizio e pertanto fonte di rischio qualora non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Costi della Sicurezza:

I Costi della Sicurezza per la risoluzione delle interferenze e dotazioni per lo svolgimento in sicurezza del servizio nei vari luoghi di lavoro (legati al contratto) sono stati già valutati dal Committente in base all'ubicazione ed alla tipologia del servizio da effettuare e riconducibili all'applicazione dell'art. 26 (DUVRI) e del titolo IV – all. XV comma 4 del D.Lgs. 81/08, per questo appalto sono stati valutati pari a zero euro. Eventuali dispositivi o attività particolari non previsti nelle stime iniziali per escludere interferenze che si dovessero rendere necessarie per effettuare lavorazioni riducendo al minimo l'esposizione ai rischi lavorativi, verranno compensate utilizzando l'elenco prezzi sicurezza, compreso nel "Prezzario Brianzacque 2019 – parte sicurezza".

Si precisa al riguardo che eventuali voci di prezzo riferite a durata mensile verranno compensate con riferimento alla durata effettiva espressa in giorni (un giorno = 1/20 del costo mensile).

Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri della sicurezza generali e specifici dell'attività in appalto (obbligatori per legge), indipendenti dal contratto stipulato con Brianzacque s.r.l. sono compresi nei prezzi contrattuali delle lavorazioni (prezzi unitari).

L'appaltatore si impegna inoltre a:

- partecipare agli incontri congiunti concordati, finalizzati all'elaborazione dei verbali di sopralluogo o coordinamento ai fini di valutare i rischi interferenti (DUVRI ed eventuali permessi di lavoro);
- al rispetto scrupoloso da parte del personale subordinato relativamente alle norme antinfortunistiche;
- dotare il personale di idoneo cartellino identificativo ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante l'attività;

	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Pagina 10 di 13	

L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi.

Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Non applicabile per il presente disciplinare

Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna:

- ad inviare tutte le informazioni e le relazioni richieste nei tempi stabiliti con il Committente e comunque nel rispetto degli obblighi di legge;
- alla conservazione dei dati clinici e di laboratorio in apposite cartelle da trasmettere al SPP di Brianzacque.

Oltre agli oneri di cui al presente disciplinare e a quelli contenuti nei sopra citati documenti e articoli, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezziari di riferimento, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per:

- attrezzature, strumenti, dispositivi medici ecc. necessari all'esecuzione del servizio;
- tutto il materiale di consumo e qualunque altro elemento accessorio necessario per eseguire il servizio affidato.
- messa a disposizione di un numero di telefono, fax e una mail per le comunicazioni di servizio.
- spese (I.V.A. esclusa) afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Art. 16. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del responsabile coordinatore del servizio ed i relativi contatti di comunicazione.

Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

Produzione rifiuti:

L'appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte, sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, in conformità al D.lgs 152/06 e s.m.i.; Il locale infermeria predisposto da Brianzacque sarà comunque dotato di contenitori dedicati per i rifiuti prodotti durante i prelievi e le visite svolte in sede del Committente.

Art. 18. PENALITÀ

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel presente disciplinare, relativamente all'effettuazione delle prestazioni sanitarie, qualora il Committente per garantire l'osservanza della normativa, sia obbligato ad avvalersi di soggetti terzi, le spese sostenute saranno poste a carico dell'affidatario a titolo di penale e, valutata la gravità dell'inadempienza il Committente potrà procedere alla risoluzione contrattuale.

	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Pagina 11 di 13	

Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi che tenga indenne la società Brianzacque da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forze maggiore, con un massimale almeno di **€ 1.000.000,00**. Copia di detta polizza dovrà essere presentata, su richiesta, alla Stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio la Società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla stazione Appaltante.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Pagina 12 di 13	

Art. 24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- Raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 18, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale;
- dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della Stazione appaltante;
- in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso;
- per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
- infortuni occorsi al personale dell'Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza;
- cessione a terzi dell'esecuzione dell'appalto o di esso senza autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- quando a carico di alcuno degli amministratori dell'Aggiudicatario sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione;
- inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
- inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy;
- dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base al periodo che precede del presente articolo, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le

 BrianzAcque	DISCIPLINARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:	
	ACCERTAMENTI SANITARI E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Pagina 13 di 13	

giustificazioni dell'Appaltatore, la Stazione appaltante potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto.

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Art. 26. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti la stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 27. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE:

- **Allegato 1: STIMA IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**
- **Dichiarazione di offerta economica**

L'RSPP Arch. Massimo D'Alessandro

Monza (MB), 04/03/2021

Ai sensi dell'art. 1341 codice civile, nella mia qualità di Legale Rappresentante dell'Appaltatore, dichiaro di approvare espressamente tutto quanto sopra indicato nulla escluso.

L'appaltatore: _____ Luogo _____ Data _____
